

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1487 e 1440-A

Relazione orale
Relatore BOBBIO Luigi

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI IN SEDE REDIGENTE DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

nella seduta del 10 ottobre 2002

Comunicato alla Presidenza il 14 ottobre 2002

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

presentato dal Ministro della giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2002

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di applicazione ai detenuti del regime
di massima sicurezza (n. 1440)

**d’iniziativa dei senatori ANGIUS, CALVI, AYALA, BATTAGLIA
Giovanni, BRUTTI Massimo, FASSONE e MARITATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2002

assorbito nel disegno di legge n. 1487

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge n. 1487, testo d’iniziativa del Governo e testo approvato dalla Commissione	»	6
Disegno di legge n. 1440, d’iniziativa dei senatori Angius ed altri	»	14

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

sui disegni di legge nn. 1487 e 1440

23 luglio 2002

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su emendamenti al disegno di legge n. 1487

24 settembre 2002

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VIZZINI)

sul disegno di legge n. 1487

23 luglio 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

(Estensore: Nocco)

su emendamenti al disegno di legge n. 1487

10 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sull'emendamento 3.100 e parere di nulla osta sull'emendamento 3.2, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga introdotta la medesima clausola di copertura prevista per l'emendamento 3.100.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale, **per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nonché per i delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Quando**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per **i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge:** delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione **dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza**, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui **agli articoli 600, 601, 602 e 630** del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114, ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale e nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratti di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale nonchè all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico i benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non sussistono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. **I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria che procede, ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) al comma 2-bis, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 41-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente.

2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice che procede ed acquisita ogni altra

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la durata massima di un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, purchè non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali o eversive siano venute meno.

2-ter. Le sospensioni delle regole trattamentali e degli istituti previsti nella presente legge possono avere ad oggetto:

a) l'adozione di misure per l'elevazione delle precauzioni di sicurezza interna ed esterna;

b) la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui e delle comunicazioni telefoniche, prevedendo per essi speciali mi-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, **terroristica** o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. **I provvedimenti medesimi** hanno durata **non inferiore ad un anno e non superiore a due** e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno **pari ad un anno**, purchè non risulti che **la capacità del detenuto o dell'internato** di mantenere contatti con associazioni criminali, **terroristiche** o eversive **sia** venuta meno.

2-ter. Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-*quinquies* e 2-*sexies*. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell'internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.

2-quater. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 può comportare:

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) la determinazione dei colloqui in un numero non inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi ad inter-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sure nonchè la registrazione delle conversazioni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente e nel rispetto delle condizioni di legge;

c) il divieto o la limitazione di ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

valli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori;

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11;

f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a tre persone, ad una durata non

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1.

2-quater. Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello nel quale è compreso l'istituto di assegnazione del detenuto in stato di custodia cautelare, ovvero al tribunale di sorveglianza competente negli altri casi. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-quinquies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, limitatamente alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento.

2-sexies. Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'approvazione della revisione organica dell'ordinamento penitenziario e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10;

g) la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento **e degli istituti previsti** dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il concreto contrasto con le esigenze di cui al comma 2.

2-quinquies. Il detenuto **o l'internato** nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento **e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o l'internato è assegnato.** Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto **o dell'internato** non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo **di cui al comma 2-quinquies,** decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, **sulla** sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento **e sulla congruità del contenuto dello stesso rispetto alle esigenze di cui al comma 2.** Il procuratore della Repubblica, il detenuto, **l'internato** o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione **violenta** dell'ordinamento costituzionale che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, e successive modificazioni, l'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995, n. 36, nonché l'articolo 29 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3,6 milioni di euro a decorrere dal 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate **per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale ovvero** per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione **dell'ordine democratico** che fruiscono, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, **ovvero che alla medesima data abbiano raggiunto un grado di riduzione adeguato al beneficio richiesto, salvo che sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

2. I provvedimenti, emessi dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza in essi prevista anche se successiva alla predetta data.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1440

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ANGIUS ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-*bis* sono abrogati.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 41-*ter*. - (*Applicazione del regime di massima sicurezza*). - 1. Il regime di massima sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per il reato di cui all'articolo 416-*bis*, secondo comma, del codice penale, per i quali non risulti escluso l'attuale collegamento con l'associazione di appartenenza o con altra associazione di tipo mafioso.

2. Il regime di massima sicurezza è applicato anche ai condannati, agli internati e agli imputati che sono detenuti per taluno degli altri reati indicati nell'articolo 4-*bis*, comma 1, dei quali risulti una collocazione attuale di rilievo nell'ambito della criminalità organizzata.

3. Il regime di massima sicurezza è comunque applicato, su richiesta motivata dell'Autorità giudiziaria procedente, agli imputati del delitto di cui all'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale, dei quali risulti il collegamento attuale con organizzazioni criminali.

4. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di massima sicurezza nei casi di cui ai commi 1 e 2, assume informazioni presso l'Autorità giudiziaria che procede, la Dire-

zione nazionale antimafia e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

5. Dopo il primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentite le autorità e gli organi indicati al comma 4, ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio siano fortemente scemate.

6. L'esame degli elementi di cui al comma 5 può avvenire anche prima della scadenza del primo anno di applicazione del regime di massima sicurezza, ove essi siano adottati dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 4.

7. Salvo che abbia iniziato attività di collaborazione con la giustizia, al detenuto per il quale non sia stato confermato il regime di massima sicurezza è applicato il regime di speciale sicurezza previsto dall'articolo 41-*quater*.

8. Il regime di massima sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:

a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto ad uno, da svolgersi nella prima settimana di ciascun mese, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta

dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente;

c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, e solo dopo il primo anno di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;

d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;

e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;

g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori a cinque unità.

9. È garantita l'attività di osservazione e trattamento, nonchè la partecipazione ad attività culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 8, lettera a).

10. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di massima sicurezza è garantita mediante collegamento audiovisivo, ai sensi dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominato "sistema delle videoconferenze"».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 41-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 41-quater. - (*Applicazione del regime di speciale sicurezza*). - 1. Il regime di speciale sicurezza è applicato ai condannati, agli internati ed agli imputati che sono detenuti per i reati indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, ai quali non è applicato il regime di massima sicurezza e dei quali risulta l'attuale collegamento con organizzazioni criminali.

2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, prima di applicare il regime di speciale sicurezza di cui al comma 1, assume informazioni presso l'Autorità giudiziaria che procede, la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata.

3. Dopo il primo anno di applicazione del regime di speciale sicurezza, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sentite le autorità e gli organi indicati al comma 2 ed acquisita ogni altra informazione ritenuta opportuna, ne dispone la conferma con provvedimento motivato ove non risultino elementi che dimostrino che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di raccordarsi alle organizzazioni criminali operanti sul territorio sia fortemente scemata.

4. L'esame degli elementi di cui al comma 3 può avvenire anche prima della scadenza del periodo di un anno indicato alla stesso comma, ove essi siano adottati dalle autorità giudiziarie o di polizia indicate nel comma 2.

5. Il regime di speciale sicurezza comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, e in particolare:

a) sono adottate misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti

con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) il numero mensile dei colloqui con i familiari è ridotto a quattro, da svolgersi uno per settimana, ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati. I colloqui possono essere sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente;

c) può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, per i condannati e gli internati, e dell'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione;

d) sono adottate riduzioni e limitazioni sulle somme di peculio e sul contenuto dei pacchi;

e) è esclusa la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

f) la corrispondenza, salvo quella inviata ad autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia, individuate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è sottoposta a visto di censura con provvedimento disposto dal magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, e dall'Autorità giudiziaria che procede, per gli imputati;

g) la permanenza all'aperto ha la durata di due ore, e non può svolgersi in gruppi comunque superiori ad otto unità.

6. È garantita l'attività di osservazione e trattamento, nonchè la partecipazione ad atti-

vità culturali, ricreative e sportive, che sono organizzate con modalità idonee a garantire i fini indicati al comma 5, lettera a).

7. La partecipazione alle udienze dei detenuti ai quali è applicato il regime di speciale sicurezza può essere garantita mediante il sistema delle videoconferenze».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 41-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 41-*quinqüies*. - (*Impugnazioni contro l'applicazione dei regimi di massima sicurezza e di speciale sicurezza*). - 1. Avverso il provvedimento che dispone o conferma l'applicazione dei regimi di cui agli articoli 41-*ter* e 41-*quater*, ovvero ne determina il contenuto, può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto penitenziario cui il detenuto è assegnato in via definitiva. Il reclamo è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, e non ne sospende l'esecuzione.

2. Il tribunale di sorveglianza provvede in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. La partecipazione del detenuto all'udienza può essere garantita mediante il sistema delle videoconferenze.

3. Il tribunale di sorveglianza, verificati i presupposti del provvedimento, lo annulla o lo conferma.

4. Avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, se è stato confermato».